



DOTT. VINCENZO CIROTA  
NOTAIO

\*\*\*\*\*

**STATUTO della associazione "AUSA - ASSOCIAZIONE NAUTICA CERVIGNANESE - CIRCOLO U.I.S.P."**

\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1**

E' costituita un'associazione non riconosciuta per la nautica da diporto di Cervignano del Friuli denominata "AUSA - ASSOCIAZIONE NAUTICA CERVIGNANESE - CIRCOLO U.I.S.P."

**ARTICOLO 2**

L'associazione ha sede in Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (Ud), via Fiume Vecchio senza numero civico.

Potranno essere istituite delegazioni nell'ambito della regione di appartenenza con apposita deliberazione assunta dall'assemblea degli associati in sede straordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

**ARTICOLO 3**

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

== esercitare a livello locale tutte le attività necessarie allo sviluppo della nautica da diporto;

== promuovere il turismo nautico e tutte le attività economiche, ambientali, produttive e sociali ad esso collegate;

== collaborare per qualificare ed incrementare l'attività del settore.

A tal fine, l'associazione:

== assegna a ciascun associato, in conformità al Regolamento di Gestione, un tratto di specchio d'acqua del fiume AUSA da utilizzare per l'ormeggio in base a concessioni generali a favore dell'associazione assentite dagli organi statali e regionali competenti o da altri enti pubblici o privati;

== promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere;

== promuove l'organizzazione di manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti la nautica, il turismo nautico e le attività connesse;

== cura e gestisce a livello locale, nei settori e nei campi di cui sopra, le relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività indicati nel presente statuto, con i mass-media, con la scuola e con le università, anche per la divulgazione storica dell'associazione stessa sulla base della situazione locale ed ambientale;

== promuove la formazione professionale nel settore;

== esercita ogni attività per lo sviluppo a livello locale dell'associazionismo nell'ambito della nautica da diporto;

== fornisce servizi nautici ai diportisti associati.

L'associazione, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle iniziative di attività nonché sulla base della situazione locale, può rivolgere inoltre la propria attività:

== alla promozione ed alla formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza statutaria, ivi compresi gli skippers ed i direttori di porti turistici;

== alla prestazione a livello locale di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa, economico-finanziaria ai propri associati per la loro attività nel settore della nautica da diporto.

L'associazione esercita a livello locale le proprie attribuzioni in piena autonomia di indirizzo e gestionale.

L'associazione potrà inoltre sottoscrivere con i locali Enti competenti convenzioni per lo sviluppo delle attività nel settore del turismo nautico e della nautica da diporto sia dal punto di vista promozionale che culturale, sportivo, fieristico ed ambientale.

#### **ARTICOLO 4**

Per garantire la necessaria circolazione delle informazioni relative alle iniziative programmate, l'associazione comunica all'Amministrazione Comunale il programma annuale di attività con la descrizione delle iniziative che si intendono assumere, la relazione a consuntivo degli amministratori ed il numero degli associati.

Per lo svolgimento di iniziative nazionali che per loro natura richiedano la collaborazione di strutture territoriali, l'associazione può costituire sportello locale sede operativa e, conseguentemente, esercita a livello territoriale le competenze che le vengono attribuite sulla base di un programma dettagliato degli interventi.

#### **ARTICOLO 5**

L'associazione aderisce alla UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.), riconosciuta dal CONI in data 24 giugno 1976 in base al D.P.R. 2 agosto 1974 numero 530, di cui condivide finalità e programma d'azione.

Con detta adesione, l'associazione:

== accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonchè a tutte le sue disposizioni statutarie;

== si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI stesso dovesse adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

#### **ARTICOLO 6**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

== i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

== eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

== eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

== le quote associative;

== il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

== ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **ARTICOLO 7**

L'esercizio finanziario va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro 90 (novanta) giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

#### **ARTICOLO 8**

Sono associati le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'assemblea degli associati.

Ove in regola con il versamento della quota associativa, gli associati partecipano all'attività dell'associazione ed hanno diritto di intervento e di voto in assemblea.

Al momento dell'iscrizione, viene consegnata all'associato una tessera di iscrizione fornita dall'associazione.

#### **ARTICOLO 9**

Gli associati si distinguono in:

== sostenitori;

== ordinari;

== onorari.

Sono SOSTENITORI gli associati che, oltre alla quota sociale, versano volontariamente contributi straordinari a favore dell'associazione.

Sono ORDINARI gli associati che versano all'associazione unicamente la quota sociale.

Sono ONORARI coloro che, successivamente alla data di approvazione del presente statuto, avranno rivestito carica di presidente del Consiglio Direttivo nonchè quelle persone tali nominate dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione o per aver ricevuto importanti riconoscimenti sportivi o sociali nell'ambito degli scopi dell'associazione.

Possono essere nominati ONORARI anche persone estranee all'associazione.

Gli associati ONORARI non hanno diritto di voto in assemblea e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo.

Gli associati SOSTENITORI ed ORDINARI sono tenuti annualmente al pagamento della una quota associativa la cui entità è stabilita dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 10**

La qualità di associato si perde per:

== decesso;  
== recesso;  
== esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo.

Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa ovvero quando sia incorso in violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea: il ricorso, che produce l'effetto di sospendere la delibera, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

La perdita della qualifica di associato per recesso e/o esclusione determina la conseguente perdita dell'assegnazione del posto barca, qualora precedentemente assegnato.

#### **ARTICOLO 11**

Sono organi dell'associazione:

== l'assemblea degli associati;  
== il Consiglio Direttivo;  
== il Presidente;  
== il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 12**

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata in Italia e può essere convocata anche fuori della sede sociale.

#### **ARTICOLO 13**

L'assemblea delibera su:

== il bilancio consuntivo e preventivo;

== gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

== la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

== la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

== le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

== le materie ad essa demandate per legge od in forza del presente statuto;

== l'entità annuale delle quote associative per le singole categorie di associati.

#### **ARTICOLO 14**

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

Il diritto di voto è attribuito ai soli associati maggiorenni.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

#### **ARTICOLO 15**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 16**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza e/o impedimento di entrambi l'assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **ARTICOLO 17**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri scelti dall'assemblea degli associati, che ne determinerà anche il numero.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli associati:

== in regola con il pagamento delle quote associative;

== che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, si considerano cessati dalla carica anche gli altri: in tal caso, i componenti rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dell'assemblea la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel frattempo, i componenti del Consiglio Direttivo rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione dei componenti il Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso, inoltre:

== attua le deliberazioni dell'assemblea;

== delibera sulle domande di ammissione dei soci nonché in materia di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un singolo associato;

== redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;

== convoca le assemblee;

== redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

== stabilisce il canone annuale d'ormeggio;

== stabilisce annualmente il canone cauzionale d'ormeggio per i nuovi associati assegnatari di posto barca, in base alle spese per la realizzazione degli impianti, delle dotazioni fisse e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le rivalutazioni monetarie;

== procede all'assunzione di eventuale personale dipendente, determinandone il trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario;

== nomina, se ritenuto necessario per la gestione dell'associazione, un associato-coordinatore stabilendone i compiti ed, eventualmente, il relativo emolumento;

== delibera sulla eventuale partecipazione dell'associazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'ASSONAUTICA.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 20**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità il voto prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 21**

Il Segretario dà esecuzione ai compiti di gestione ordinaria dell'associazione dietro precisa indicazione del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

#### **ARTICOLO 22**

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile, svolge mansioni di cassiere in piena autonomia nei limiti concessi e definiti dal Consiglio Direttivo al quale deve rendere conto.

#### **ARTICOLO 23**

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza e/o impedimento, essa è attribuita al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 24**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita il controllo dell'amministrazione dell'associazione, anche partecipando alle sedute degli organi collegiali.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea.

Il Collegio dei Revisori ratifica l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

#### **ARTICOLO 25**

Nella predisposizione del bilancio e nella redazione del programma annuale di attività, l'associazione ripartisce le proprie risorse in modo da destinare, su approvazione dell'assemblea, una quota delle entrate allo svolgimento di eventuali iniziative provinciali e regionali, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

L'associazione gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria e, pertanto, risponde in proprio nei confronti dei terzi per le proprie obbligazioni, esclusa ogni solidarietà debitoria delle altre strutture nazionali e locali.

Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che ciò non sia imposto da norme di legge.

E' facoltà del Consiglio Direttivo disporre la devoluzione di una parte degli utili o avanzi di gestione in beneficenza, previa preventiva autorizzazione dell'assemblea degli associati.

#### **ARTICOLO 26**

L'associazione, nella propria autonomia organizzativa, di in-

dirizzo e gestionale, può costituire strutture per la gestione comune con altre Asso-nautiche provinciali o regionali di iniziative temporanee, periodiche o permanenti.

**ARTICOLO 27**

Il guidone sociale è a forma di triangolo con due triangoli interni, uno di colore giallo ed uno di colore blu.

La scritta "AUSA ANC" è posta all'interno ed è di colore bianco.

Gli associati sono invitati ad issare il guidone sociale durante le uscite in barca.

**ARTICOLO 28**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'articolo 21 ultimo comma Codice Civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

**ARTICOLO 29**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

f.to Florit Alessandro

f.to Vincenzo Ciota Notaio (l.s.)